

«SLITTA» ANCORA la PARTENZA dello «SPESOMETRO»

Prorogato al 31 dicembre 2011 il termine per l'invio delle comunicazioni telematiche delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative al periodo d'imposta 2010.

di **SERGIO PELLEGRINO e GIOVANNI VALCARENGHI**

dottore commercialista in Trieste, Consulta S.r.l.

ragioniere commercialista in Brescia, Consulta S.r.l.

La proroga del termine di invio delle comunicazioni telematiche delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative al periodo d'imposta 2010 ci dà l'opportunità di fare il punto sulla situazione in relazione a questo nuovo adempimento, introdotto dalla manovra estiva 2010 ⁽¹⁾ e modificato, prima con il decreto «sviluppo» ⁽²⁾ e poi successivamente anche con la manovra correttiva. ⁽³⁾ Come è noto, la funzione principale della comunicazione è quella di alimentare il cd. «spesometro», ossia l'accertamento sintetico basato sulle spese effettivamente sostenute dai contribuenti.

NUOVA SCADENZA per le OPERAZIONI 2010

A regime le comunicazioni devono essere inviate, per ciascun periodo d'imposta, entro

il 30 aprile dell'anno successivo, ma con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2010 era stato stabilito un termine *ad hoc* per la prima comunicazione, ossia quella relativa alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta 2010.

Il termine in questione era stato fissato al 31 ottobre 2011, ma, con un nuovo provvedimento, emanato lo scorso 16 settembre, l'Agenzia ha ulteriormente fatto slittare la prima scadenza, spostandola al prossimo 31 dicembre.

Questa scelta è stata determinata dalla necessità di «consentire i necessari adeguamenti di tipo tecnologico» conseguenti alla modifica delle specifiche tecniche per la trasmissione della documentazione, disposta dal provvedimento del 16 settembre ⁽⁴⁾ «al fine di semplificare al massimo gli obblighi di comunicazione e di migliorare la qualità delle informazioni trasmesse». La fine dell'anno rappresenterà, quindi, il primo test per il nuovo adempimento, anche se, va detto, la comunicazione per le operazioni 2010 è «semplificata» rispetto a quelle che saranno le comunicazioni «ordinarie»: vanno, infatti, considerate soltanto le operazioni con obbligo di emissione della fattura e la soglia quantitativa per la segnalazione è stata fissata ad € 25.000. ⁽⁵⁾

⁽¹⁾ Art. 21, D.L. 78/2010, conv. con modif. con L. 122/2010 [CFF • 1853].

⁽²⁾ D.L. 70/2011, conv. con modif. con L. 106/2011.

⁽³⁾ D.L. 98/2011, conv. con modif. con L. 111/2011.

⁽⁴⁾ I dati da riportare nella comunicazione sono stati originariamente individuati con il provvedimento 22 dicembre 2010 e successivamente modificati con quello del 21 giugno 2011, che ha statuito l'esclusione dall'obbligo di Stato, Regioni, Comuni e degli organismi di diritto pubblico.

⁽⁵⁾ Anziché € 3.000, che divengono € 3.600 per le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione.

SPESOMETRO

AMBITO SOGGETTIVO

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi che effettuano operazioni rilevanti ai fini Iva, inclusi:

- i contribuenti in regime di contabilità semplificata;
- gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole;
- i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, quelli operanti tramite rappresentante fiscale, ovvero identificati direttamente;
- i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;
- i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell'art. 36-bis, D.P.R. 633/1972 [CFF ● 236a];
- i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo. (6)

Sono invece esclusi, come precisato dalla C.M. 24/E/2011, i **contribuenti minimi**: se però in corso d'anno il regime cessa, il contribuente è obbligato alla comunicazione per tutte le operazioni «sopra soglia» effettuate a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti per l'applicazione del regime fiscale agevolato. Sono, inoltre, esclusi dall'obbligo di comunicazione lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico.

AMBITO OGGETTIVO e NOVITÀ
del DECRETO «SVILUPPO»

Sono interessate dall'adempimento le operazioni rilevanti ai fini Iva, rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture (clienti), ricevute da soggetti titolari di partita Iva, dai quali sono stati effettuati acquisti

rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta (fornitori), nonché quelle rese a soggetti nei confronti dei quali non sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini Iva (consumatori finali, tra i quali anche imprenditori e professionisti che hanno acquistato beni e servizi non rientranti nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo).

Si tratta delle seguenti fattispecie:

- operazioni imponibili;
- operazioni non imponibili; (7)
- operazioni assimilate; (8)
- servizi internazionali; (9)
- operazioni esenti;
- operazioni soggette al regime del margine; (10)
- operazioni in *reverse charge*;
- cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa e delle operazioni con cui si destinano beni a finalità estranee all'impresa. (11)

Restano, invece, escluse dalla comunicazione:

- le operazioni fuori campo Iva per difetto di uno dei requisiti essenziali (soggettivo, oggettivo, territoriale);
- le operazioni territorialmente non rilevanti in Italia; (12)
- le operazioni escluse ai sensi dell'art. 15, D.P.R. 633/1972 [CFF ● 215]; (13)
- la quota parte di operazioni in regime del margine non soggette all'imposta.

Il provvedimento attuativo, inoltre, prevede delle esclusioni di carattere oggettivo, successivamente ampliate nel corso del 2011; si tratta delle seguenti fattispecie:

- importazioni ed esportazioni di cui all'art.

(6) Disciplinato dall'art. 13, L. 23 dicembre 2000, n. 388 [CFF ● 8407].

(7) Ex art. 8, D.P.R. 633/1972 [CFF ● 208], con esclusione delle operazioni di cui al comma 1, lett. a) e b).

(8) Ex artt. 8-bis, 71 e 72, D.P.R. 633/1972 [CFF ● 208a, 271 e 272].

(9) Ex art. 9, D.P.R. 633/1972 [CFF ● 209].

(10) Per la sola base imponibile cui è riferibile l'imposta.

(11) Ex art. 2, co. 2, n. 5, D.P.R. 633/1972 [CFF ● 202].

(12) Come, ad esempio, le prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter, D.P.R. 633/1972 [CFF ● 207b].

(13) Come, ad esempio, le spese anticipate in nome e per conto del cliente.

8, co. 1, lett. a) e b) D.P.R. 633/1972 [CFF 208]; ⁽¹⁴⁾

- operazioni con Paesi *black list*;
- operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria; ⁽¹⁵⁾
- operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario;
- passaggi interni di beni tra rami d'azienda, documentati con fattura.

Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, il decreto «sviluppo» ha previsto che non vi sia l'obbligo di comunicazione delle operazioni, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall' art. 7, co. 6, D.P.R. 605/1973 [CFF 8557].

Per le operazioni poste in essere da privati cittadini, c'è quindi l'esonero dalla comunicazione, se il pagamento è «tracciabile», questo però a condizione che gli strumenti utilizzati – carte di credito, debito o prepagate – siano emessi da intermediari finanziari residenti in Italia, in quanto già soggetti agli obblighi di monitoraggio.

Con un successivo intervento, la manovra correttiva ha previsto che le operazioni in questione vengano comunicate all'Agenzia proprio dagli stessi operatori finanziari, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Di conseguenza il contenuto delle operazioni in questione verrà comunque acquisito dagli archivi della Anagrafe tributaria, sia pure per

il tramite di soggetti differenti, vale a dire gli intermediari finanziari, anziché dei soggetti titolari di partita Iva.

CONTENUTO della COMUNICAZIONE

Per quanto attiene ai dati delle operazioni da inserire nella comunicazione, devono essere esposti i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, e l'importo dell'imposta sul valore aggiunto applicata o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti. ⁽¹⁶⁾

Per l'individuazione dei dati si deve fare riferimento al momento della registrazione o, in mancanza, al momento di effettuazione dell'operazione.

In caso di pagamento frazionato del corrispettivo relativo ad un unico contratto che prevede corrispettivi periodici, oppure di più contratti tra loro collegati, con corrispettivi di importo complessivo superiore, in un anno solare, ai limiti previsti, dovrà essere comunicato l'importo complessivo delle operazioni rese e ricevute nell'anno di riferimento, anche se il corrispettivo relativo al singolo contratto è inferiore a detti limiti.

PROFILI SANZIONATORI

Decorsi i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente che intende rettificare o integrare la stessa può presentare, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria, una nuova comunicazione, senza che ciò dia luogo ad applicazione di alcuna sanzione.

È consentito, quindi, inviare file integralmente sostitutivi dei precedenti, sempre riferiti al medesimo anno, non oltre trenta giorni

⁽¹⁴⁾ In quanto già censite dalle Dogane.

⁽¹⁵⁾ Come, ad esempio, contratti di assicurazione e contratti di somministrazione di energia elettrica, contratti di mutuo e atti di compravendita di immobili, ecc.

⁽¹⁶⁾ Per le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l'obbligo della fattura, i corrispettivi da indicare sono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto applicata. Come evidenziato, tali operazioni non vanno comunicate in relazione al periodo 2010.

NOVITÀ

Guida ai
**CONTROLLI
FISCALI**

SPESOMETRO

dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione annuale dei dati.
Scaduto il suddetto termine, si rende applicabile, qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 13, D.Lgs. 472/1997 [CFF 1628], l'istituto del **ravvedimento operoso**.
Per la determinazione del costo della regolarizzazione, va rammentato che l'art. 21, co. 1, secondo periodo, D.L. 78/2010, conv. con modif. con L. 122/2010 [CFF 1853]

dispone che per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri, si applichi la **sanzione** di cui all'art. 11, D.Lgs. 471/1997 [CFF 1626]: l'**omessa trasmissione della comunicazione**, così come l'invio della stessa con **dati incompleti o non corrispondenti al vero**, comporta pertanto l'applicazione della **sanzione amministrativa** da un minimo di € 258 ad un massimo di € 2.065.



SistemaFRIZZERA

GUIDA PRATICA FISCALE IMPOSTE INDIRETTE 1A/2011

a cura di Bruno Frizzera

Aggiornata con tutti i provvedimenti fiscali emanati nel corso del 2011, e in particolare con la **manovra economica**, il **decreto sviluppo** e la **manovra di Ferragosto**, la Guida illustra con linguaggio chiaro e la caratteristica grafica del «Sistema Frizzera» (esemplificazioni, tabelle, riquadri di sintesi, titolazione frequente) la disciplina relativa all'imposizione indiretta: IVA, registro, bollo, ipotecarie e catastali, concessioni governative, nonché le norme relative all'ICI e alla finanza locale. Ampio spazio è dato ai più **recenti orientamenti ministeriali** e alle più **significative pronunce giurisprudenziali**.
Un successo editoriale da oltre 50 anni, di sicura affidabilità, aggiornato, di pratica consultazione.

Pagg. 420 – € 28,00

GRUPPO 24 ORE

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.
Trova quella più vicina all'indirizzo

www.librerie.ilsote24ore.com